

STATUTO DI CICLOBBY ONLUS

Articolo 1 - Denominazione. A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione denominata "CICLOBBY ONLUS".

Articolo 2 - Sede Legale. L'associazione ha sede legale in Milano, via Borsieri, 4/E . L'eventuale cambiamento di sede non comporta modifica dello Statuto.

Articolo 3 - Finalità, principi ispiratori e inquadramento giuridico.

CICLOBBY ONLUS non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente in particolare promuovendo l'uso della bicicletta con iniziative per migliorare mobilità e qualità della vita urbana e per la pratica di una forma di escursionismo rispettosa dell'ambiente. L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza; la sua struttura è democratica. Più precisamente CICLOBBY ONLUS ha per scopo di operare perché si ricreino le condizioni per poter circolare in bicicletta in città in tutta sicurezza e perché aumenti la circolazione urbana delle bici come risposta moderna ai problemi posti dalla congestione, dalla progressiva paralisi del traffico, dall'inquinamento acustico e dell'aria. In altre parole, CICLOBBY ONLUS con la propria azione vuol contribuire al superamento del degrado dell'ambiente urbano ed al raggiungimento di una più elevata qualità della vita urbana. CICLOBBY ONLUS ha per scopo altresì di favorire il turismo in bicicletta. Per il perseguimento dei propri scopi, CICLOBBY ONLUS intende aggregare il maggior numero possibile di persone e collaborare con associazioni ed enti che hanno tra le loro finalità la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita e dell'ambiente urbano. L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4 - Attività. L'associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, intende: 1) promuovere e sviluppare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico; 2) proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta; 3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti, pedoni e disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso improprio del mezzo privato a motore; 4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le

relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso; 5) promuovere la più ampia intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto delle biciclette per ferrovia e via metropolitana e su qualunque altro mezzo di pubblico trasporto; 6) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzare in proprio, o collaborare all'organizzazione con altri enti o gruppi, manifestazioni pubbliche, in bicicletta o di altra natura, rivolte alla cittadinanza, gite e raduni in bicicletta; studiare, pubblicare o realizzare percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovere altre iniziative utili per realizzare tale finalità; 7) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti; 8) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione del personale e professionale, viaggi di studio, attività culturali e formative nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici; produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione; 9) promuovere studi, ricerche, centri di documentazione, dibattiti, seminari; 10) editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell'associazione; 11) attuare servizi od agevolazioni ai propri Soci, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta; 12) ottenere per i propri Soci speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti ed organizzazioni, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta; 13) fornire servizi diversi, corsi di formazione ed aggiornamento e quanto altro possa essere utile al funzionamento ed alla organizzazione di CICLOBBY ONLUS; 14) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell'ambiente; 15) intraprendere ogni iniziativa politica, culturale e giudiziale, ivi compresa la costituzione di parte civile, a tutela delle proprie finalità associative; 16) svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali.

Articolo 5 - Adesioni ad altri enti ed attività accessorie. CICLOBBY ONLUS aderisce alla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) ed inoltre potrà aderire ad altri organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali. L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. É fatto divieto all'associazione di svolgere attività non rientranti nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività

direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6 - Soci e quote di associazione. Sono Soci le persone od enti che verseranno, all'atto dell'ammissione, le quote di iscrizione che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare la tipologia dei Soci (ordinari, benemeriti, ed altro) i quali hanno tutti gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative promosse da CICLOBBY ONLUS ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. I Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali. Le prestazioni fornite a CICLOBBY ONLUS da parte dei Soci sono normalmente a titolo gratuito. In caso di necessità, CICLOBBY ONLUS, per delibera del Consiglio Direttivo, può avvalersi di personale dipendente o di prestatori d'opera retribuiti nei limiti della legislazione sulle onlus e sulle associazioni di promozione sociale. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di Socio cessa per: a) scioglimento dell'Associazione; b) mancato pagamento della quota di adesione annua entro i termini previsti, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. I Soci esclusi non hanno diritto al rimborso della quota di adesione annua. L'esclusione o il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

Articolo 7 - Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) a 15 (quindici) componenti eletti dall'Assemblea dei Soci. E' compito dell'Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e deve essere convocato almeno tre volte all'anno. I consiglieri dimissionari o che per qualunque motivo vengano meno sono sostituiti alla prima Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione e funzionamento dell'Associazione, della quale costituisce l'organo di guida e di indirizzo, con ogni potere in merito. In particolare il Consiglio Direttivo: a) predispone i bilanci di previsione ed i conti consuntivi che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il primo trimestre di ogni esercizio; b) delibera in materia di gestione ed amministrazione delle entrate e delle uscite ricorrenti e periodiche e del patrimonio; c) esegue le delibere dell'Assemblea; d) fissa la convocazione delle Assemblee ed il relativo ordine del giorno; e) stabilisce l'entità delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; f) delibera sulla assunzione, trattamento economico e licenziamento del personale dipendente dell'Associazione; g) elegge fra i propri membri il

Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo ed il Segretario Organizzativo; il Consiglio Direttivo può decidere di nominare più di un Vice Presidente; h) delibera, in generale, su tutti i problemi ed affari che riguardano comunque l'attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno; per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non è ammessa la presenza ed il voto per delega. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza da un Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e può redigere il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Presidente, ed in sua assenza un Vice Presidente designato dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Consiglio Direttivo può designare un Ufficio di Presidenza che affianca il Presidente ed è composto dai Vice Presidenti, Segretario Amministrativo e Segretario Organizzativo. L'Ufficio di Presidenza dà esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo; si occupa delle questioni di ordinaria amministrazione dell'Associazione e delle questioni urgenti ed indifferibili; coordina il lavoro dei responsabili dei settori di attività nei quali si articola l'Associazione; stabilisce l'ordine del giorno dei Consigli Direttivi e si occupa della predisposizione del materiale da fornire al Consiglio Direttivo per la discussione e le decisioni di competenza. L'Ufficio di Presidenza è un organo collegiale e di norma ricerca e trova l'unanimità nelle proprie decisioni; a ciascun componente possono essere assegnate deleghe specifiche per il coordinamento dei settori di attività nei quali si articola l'Associazione.

Articolo 8 - Assemblea. L'assemblea è l'organo sovrano di CICLOBBY ONLUS.

L'Assemblea Ordinaria: a) determina, su proposta del Consiglio Direttivo, gli indirizzi strategici generali dell'azione di CICLOBBY ONLUS per l'anno successivo e approva le iniziative vincolanti per i Soci; b) approva o censura l'operato del Consiglio Direttivo uscente; c) approva il bilancio ordinario e preventivo; d) elegge i membri scaduti del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti; e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione di CICLOBBY ONLUS ; f) delibera su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto e sulle eventuali

modifiche dello Statuto stesso con le modalità previste dal successivo art. 17. Su tutto quanto non previsto nell'elencazione che precede, delibera l'Assemblea Straordinaria sempreché non si tratti di attribuzioni specifiche del Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 7.

Articolo 9 - Partecipazione e voto in Assemblea. Tutti i Soci aderenti in regola col pagamento della quota sociale partecipano all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria. Non è ammessa la presenza ed il voto per delega.

Articolo 10 - Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee. L'assemblea ordinaria deve svolgersi almeno una volta all'anno. I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno mediante comunicazione scritta, anche in forma telematica, diretta a ciascun Socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art.20 C.C. L'Assemblea può essere convocata, anche fuori dalla sede sociale. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei Soci.

Articolo 11 - Regolarità di costituzione e svolgimento delle Assemblee. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C. Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo quanto diversamente previsto ai successivi articoli 17 e 18. Tra la prima e la seconda convocazione non deve intercorrere un intervallo superiore ad un'ora. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, da un Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Articolo 12 - Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti. Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede sociale ed ogni socio aderente può consultarlo.

Articolo 13 - Revisore dei Conti. Il controllo della contabilità e dei bilanci annuali dell'Associazione è svolto da un Revisore dei Conti eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Revisore dei Conti dura in carica due anni.

Articolo 14 - Gratuità ed elettività delle cariche sociali. Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

Articolo 15 - Patrimonio di CICLOBBY ONLUS ed esercizi sociali. CICLOBBY ONLUS trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote di adesione e contributi dei Soci ; - sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri; - sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, Provincia, Regione e di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse; - erogazioni, donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo che diventano proprietà dell'Associazione; - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;- la rendita del patrimonio dell'Associazione; - ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività sociale.

Articolo 16 - Esercizio finanziario e bilancio. L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale ordinaria. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 17 - Revisione dello Statuto. Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci in prima convocazione o qualunque sia il numero dei Soci presenti in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione non deve intercorrere un intervallo superiore ad un'ora. Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei voti dei Soci presenti.

Articolo 18 - Scioglimento di CICLOBBY ONLUS. Lo scioglimento di CICLOBBY ONLUS è deliberato dall'assemblea straordinaria. In tal caso dovranno essere presenti e votare a favore dello scioglimento almeno tre quarti dei Soci. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico. Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico si utilizza CICLOBBY seguito dalla locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dall'acronimo "ONLUS".

Articolo 20 - Disposizioni finali. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.